CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)"

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

RELAZIONE

La Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13, fu approvata nella X legislatura con ampie modifiche rispetto alla proposta di legge depositata e a valle di un articolato e lungo dibattito. Le modifiche maggiori riguardarono l'affievolimento delle misure di contrasto al cronico superamento dei tempi massimi d'attesa per le prestazioni sanitarie, peraltro risultanti con nettezza da tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale, anche in controtendenza rispetto alle disposizioni contenute nelle leggi, nel Piano nazionale di governo delle liste d'attesa (PNGLA) e dello stesso contratto collettivo dei dirigenti medici.

Il motivo dell'affievolimento delle misure era fondato sulla speranza che il sistema sanitario sarebbe stato in grado di trovare al suo interno ogni rimedio organizzativo per contenere i problemi dell'attesa **diversi** dalla carenza di personale o di attrezzature, ossia le questioni poste in rilievo dall'originaria proposta di legge e dalla presente.

Fatto sta che nemmeno la maggior parte delle norme vigenti sono state eseguite, finanche le più semplici, tant'è che il quadro dell'attesa nelle prestazioni sanitarie presenta i soliti e gravi ritardi e le notevoli differenze di risposta dello stesso sistema sanitario tra l'attesa per prestazioni istituzionali e quella per prestazioni in Attività libero professionale intramuraria a pagamento (ALPI), a parità – ovviamente - di personale impiegato, ore lavorate e prestazioni richieste.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

Tale situazione non può più proseguire, rappresentando peraltro una grave violazione della legge, del PNGLA e del contratto dei medici, avvertendo l'inconferenza delle tre obiezioni classiche; 1) l'ALPI si svolge fuori dall'orario d lavoro: certo, ma poiché le ore lavorate in ALPI devono essere pari a quelle utilizzate nell'attività istituzionale per la stessa prestazione, cui non si comprende per quale motivo il numero delle prestazioni in ALPI risultano sempre superiori a quelle istituzionali; 2) i tempi d'attesa delle prestazioni istituzionali sono più lunghi di quelli in ALPI per carenza di personale: l'argomento è privo di pregio perché la comparazione sui tempi d'attesa, da cui emerge il disallineamento, avviene a parità di personale impiegato, ore lavorate e prestazioni richieste; 3) non è questo il problema: per ogni problema c'è sempre uno più grande che lo precede, ma tutto ciò non può far desistere dall'affrontare - anche uno per uno – i problemi più piccoli che compongono quello più grande.

Abbiamo ovviamente la piena consapevolezza della specificità tutta italiana di avere uno dei rapporti più alti al mondo di medici per popolazione e al contempo essere uno dei paesi del mondo con remunerazioni più basse. E nel mentre si auspica un maggiore impegno del Parlamento nazionale, del Governo e delle organizzazioni sindacali, finalizzato all'allineamento ai Paesi più avanzati degli stipendi dei medici, non si può tacere le notevoli problematiche organizzative sottintese al fatto che un così grande numero di medici non sia in grado di assicurare una tempistica nelle prestazioni adeguate alle varie classi di priorità.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

Per questi motivi si ripropongono le norme già contenute nella proposta di legge presentata nella X legislatura (AC 814) e modificate dal Consiglio regionale: **e ciò si sottolinea** anche ai fini di una **rapida conclusione de procedimento legislativo** (ATN trasmesso il 28.3.2018), poiché sarebbe davvero singolare osservare una grande attesa per l'approvazione di una proposta di leggere finalizzata a combattere l'attesa.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede la decadenza dei Direttori generali qualora non eseguano (entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge) le attività previste dalla legge vigente e che dopo più di tre anni – purtroppo - non hanno ancora eseguito.

L'articolo 2 prevede la sospensione dell'ALPI qualora i tempi di attesa per le prestazioni istituzionali siano superiori di più di cinque giorni rispetto a quelle erogata in ALPI. Nel periodo di sospensione dell'ALPI, il Direttore generale provvede ad impartire al responsabile della specialità sottoposta a sospensione ulteriori istruzioni, anche integrative o in deroga all'atto aziendale, per contrarre i tempi d'attesa nel regime istituzionale. Tra i provvedimenti integrativi o in deroga rientrano un programma finalizzato di incentivi economici in favore del personale della specialità sospesa, a valere sul fondo aziendale vincolato alla riduzione delle liste d'attesa, solo qualora il motivo del disallineamento sia motivatamente dovuto a carenze strutturali o di organico.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

L'articolo 3 prevede la revoca della sospensione dell'ALPI qualora i tempi d'attesa in regime istituzionale siano allineati con quelli in regime ALPI che determinarono la sospensione.

L'articolo 4 prevede che l'attività libero professionale intramuraria allargata può essere autorizzata solo con un provvedimento, adottato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria interessata, attestante in modo dettagliato la carenza di spazi e attrezzature all'interno dell'intera struttura sanitaria ove opera il dirigente medico richiedente e sulla base di parere obbligatorio e vincolante del direttore sanitario di presidio. Il provvedimento di autorizzazione acquisisce efficacia solo dopo la pubblicazione in apposita sezione del sito internet della azienda interessata.

TESTO ARTICOLATO

Art. 1

(Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n.13)

All'art. 3, comma 4, **sostituire** le parole "*l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai sensi o della normativa vigente*" **con le parole** "*la decadenza per dettato di legge del Direttore generale della Azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".

Art. 2

(Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n.13)

Dopo l'articolo 3 della Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti), aggiungere il seguente articolo:

Art. 3 bis

Sospensione dell'attività libero professionale intramuraria

1. Qualora a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 1 i tempi di erogazione della prestazione nei regimi istituzionale e ALPI risultino non allineati ed i tempi di attesa della prestazione istituzionale siano superiori di più di cinque giorni rispetto a quella erogata in ALPI, l'attività relativa in regime ALPI è sospesa per dettato di legge.

2. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, il Direttore generale provvede ad impartire al responsabile della specialità sottoposta a sospensione ulteriori istruzioni,

anche integrative o in deroga all'atto aziendale, per contrarre i tempi d'attesa nel regime istituzionale.

3. Tra i provvedimenti integrativi o in deroga di cui al comma 2 rientra un programma finalizzato di incentivi economici in favore del personale della specialità sospesa, a valere sul fondo aziendale vincolato alla riduzione delle liste d'attesa, solo qualora il motivo del disallineamento sia motivatamente dovuto a carenze strutturali o di organico.

Art. 3

(Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n.13)

Dopo l'articolo 3 bis della Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti), aggiungere il seguente articolo:

Art. 3 ter

Durata della sospensione

1. La sospensione di cui all'articolo 3 bis è revocata qualora i tempi d'attesa in regime istituzionale siano allineati con quelli in regime ALPI che determinarono la sospensione.

2. Per le prestazioni sottoposte a più periodi di sospensione nell'arco di un biennio, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 1, la revoca di cui al comma 1 interviene trascorso un anno dall'avvenuto allineamento con i tempi in regime ALPI che determinarono l'ultima sospensione.

Art. 4

(Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n.13)

Dopo l'articolo 3 ter della Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti), aggiungere il seguente articolo:

Art. 3 quater

Attività libero professionale intramuraria allargata

L'attività libero professionale intramuraria allargata può essere autorizzata solo con un provvedimento, adottato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria interessata, attestante in modo dettagliato la carenza di spazi e attrezzature all'interno dell'intera struttura sanitaria ove opera il dirigente medico richiedente e sulla base di parere obbligatorio e vincolante del direttore sanitario di presidio. Il provvedimento di autorizzazione acquisisce efficacia solo dopo la pubblicazione in apposita sezione del sito internet della azienda interessata.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

Art. 5

(Norma finale e transitoria)

1. Il mancato adempimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuna delle attività previste dalla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti), comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale della Azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie territorialmente competenti provvedono a confermare i provvedimenti di autorizzazione in corso di validità all'attività libero professionale intramuraria allargata, con il procedimento previsto dall'art. 3 quater della Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti). In caso di mancato adempimento si applicano le conseguenze di cui al comma 1.

Fabiano Amati

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

Fabiano Amati

Mauro Vizzino

Antonio Tutolo

Paolo Campo

Ruggiero Mennea

Michele Mazzarano

Clausola di invarianza:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti)

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Paolo Campo, Ruggiero Mennea, Michele Mazzarano

---

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale, perché ai relativi costi si provvede nell'ambito della dotazione per le prestazioni e servizi garantiti con il fondo sanitario regionale.

f.to (AMATI)